



\* \* \* \* \*

Noli lì, 28 Ottobre 2019

**ORDINANZA n.05/2019**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

**PREMESSO** che il Comune di Noli con Ordinanza n.10/2005 del 28/09/2005 regolamentava *“il divieto di raccolta e accumulo di arena, ghiaia e materiali posti sulle aree demaniali adiacenti alla linea di costa di Noli, al fine di tutelare e salvaguardare il litorale marittimo costiero di Noli da fenomeni di erosione e mutamento dell'ambiente marino e costiero”*;

**CONSIDERATO** il litorale di Noli è caratterizzato da un fondale che, comprende una prateria di P. oceanica di circa 40 ha (0,4 kmq), che nella sua parte settentrionale, al confine con Spotorno, si allarga e si avvicina a riva, di elevato pregio naturalistico della odierna ZSC fondali Noli – Bergeggi pertanto assoggettato ad elevata tutela naturalistica;

**VALUTATO** che negli ultimi anni il clima ha subito delle significative trasformazioni che come nello scorso anno (28/30 Ottobre u.s.) ha generato mareggiate di elevata intensità che hanno arrecato ingenti danni alle strutture pubbliche di protezione della costa e alle attività balneari produttive che garantiscono la fruizione turistica nei mesi estivi;

**PRESO ATTO** di dover sia preservare l'ambiente marino/costiero e contestualmente proteggere le strutture balneari pubbliche e private nel periodo invernale dal verificarsi di fenomeni meteomarinari estremamente intensi come quelli dell'ottobre ultimo scorso, attraverso l'attuazione di una serie di accorgimenti tra i quali la realizzazione di accumuli di sabbia nella zona antistante le strutture balneari al fine di garantire una minima protezione nel periodo invernale;

**DATO ATTO** che, sulla base della richiesta pervenuta dal rappresentante dell'associazione di categoria balneari di Noli, nella riunione del 24/10/2019, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di voler acconsentire l'accumulo temporaneo nel periodo (01/10 – 30/04) di ogni anno, davanti alle strutture balneari, limitando tale attività ad altezze massime di accumulo di arena di mt.1,50, rispettando i criteri di visibilità meglio definiti nella L.R. n.13 del 28/04/1999 e s.m.i. e dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.11.2009 e approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** i concessionari comunque garantire la fruizione il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, come meglio definito al comma e) dell'art. 251 della Legge n.296 del 27.12.2006, e più specificatamente conformemente a quanto indicato nel piano degli accessi a mare meglio definito dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli;

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n°59 del 15 marzo 1997;

**VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, con particolare riferimento all'art. 30 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 59, comma 1, n. 10), in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lvo 112/1998, alla Legge Regionale n. 13/1999 e s.m. e i. e all'art. 4, comma 1 del “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime” adottato dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b della citata L. R. n. 13/1999 e s.m e i.;

**VISTE** le indicazioni meglio definite nello (SUA) denominato "Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli" approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso dalla Provincia di Savona il 07/05/2008, e la successiva variante approvata con D.G.R. n. 282 del 26/04/2018 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, resta necessario disciplinare, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Navigazione, l'uso del litorale marittimo costiero demaniale dell'area demaniale marittima al fine di salvaguardare gli interessi pubblici e collettivi coinvolti, nonché garantire la tutela dell'ecosistema costiero;

**VISTO** il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Noli approvato con Delibera Consiglio Comunale n°17 del 16 marzo 2006;

**VISTO** il riparto delle competenze tra Stato, Regione, Province e Comuni nelle materie interessate;

**VISTA** l'Ordinanza n°83/2018 del 27/04/2018 e s.m.i. della Capitaneria di Porto di Savona;

**VISTA** l'ordinanza n° 01/2018 del 07/05/2018 dell'Ufficio Demanio del Comune di Noli;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli art. 107 e 109 del D. L. g.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m. e.i.;

### **ORDINA**

- 1) il divieto assoluto sul litorale marittimo costiero di Noli di effettuare operazioni di dragaggio e prelievo dalla linea di battigia e in mare di arena non preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali secondo le vigenti normative;
- 2) il divieto ai concessionari pubblici e privati di realizzare accumuli di arena superiori a mt.1,50 per la protezione temporanea delle strutture balneari, e al di fuori del periodo (01/10 – 30/04) di ogni anno. Gli accumuli potranno essere realizzati con l'uso esclusivo di arena proveniente dalla propria area di concessione, limitando tale attività ad altezze massime di mt.1,50, rispettando i criteri di visibilità meglio definiti nella L.R. n.13 del 28/04/1999 e s.m.i. e dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.11.2009 e approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.;

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n.10/2005 del 28/09/2005, integra quanto già disposto dall'ordinanza balneare n° 01/2018 del 07/05/2018 dell'Ufficio Demanio del Comune di Noli, e resterà in vigore fino alla revoca, non è applicabile nei confronti di interventi promossi e effettuati dall'Amministrazione Comunale e/o da ditte dalla stessa incaricate/autorizzate, finalizzati alla sicurezza pubblica e privata, per opere di manutenzione delle foci dei corsi d'acqua, opere marittime e strutturali, di protezione, ripascimento, sistemazione e la salvaguardia della costa.

### **DEMANDA**

Copia della presente ordinanza verrà inviata alla all'Ufficio Polizia Locale di Noli, Capitaneria di porto di Savona, Comando Carabinieri di Noli, Ufficio Tutela del Territorio per gli eventuali controlli e adempimenti di competenza.

La presente ordinanza è altresì subordinata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di demanio marittimo, pubblica sicurezza e viabilità e di tutela della pubblica incolumità, rispetto dell'ambiente e prevenzione dall'inquinamento dell'ecosistema marittimo costiero, previste dalle vigenti normative in materia e dalle ordinanze demaniali emesse dagli enti preposti.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno soggetti, qualora il fatto non costituisca diverso e/po più grave reato, ovvero diverso e/o più grave illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dall'art. 1161 e/o 1164 Cod. Nav. e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. ( Tribunale Amministrativo Regionale ) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 (sessanta) giorni e giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dello stesso.

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata All'Albo Pretorio Comunale e affissa presso le bacheche comunali al fine di dare massima diffusione alle disposizioni contenute nella stessa, oltre che trasmessa agli Enti e Autorità competenti per opportuna informazione e per gli adempimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO  
DEMANIO MARITTIMO**

( Arch. Raffaello RIBA )

